



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL**

*XVI Legislatura*  
**disegno di legge n.**  
**TITOLO:** LEGGE REGIONALE DI  
STABILITÀ 2021

**Emendamento all'articolo 3**  
**Comma n. ....**

**Soppressivo**   
**Modificativo**   
**Aggiuntivo**

*XVI. Gesetzgebungsperiode*  
**Gesetzentwurf Nr.**  
**TITEL:** REGIONALES  
STABILITÄTSGESETZ 2021

**Änderungsantrag zum Artikel 3**  
**Absatz Nr. ....**

**Aufhebung**   
**Abänderung**   
**Ergänzung**

**Testo dell'emendamento:**

1. L'art. 3 "Agenzia Regionale della Giustizia" è sostituito dal seguente:

"1. È istituita l'"Agenzia Regionale della Giustizia", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione. L'Agenzia svolge, con decorrenza stabilita dalla Giunta regionale, le funzioni delegate alla Regione ai sensi decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari".

2. L'ordinamento dell'Agenzia è disciplinato da questo articolo, dall'atto organizzativo di cui al comma 3 e dal regolamento sulla digitalizzazione, sulla trasparenza e sulla semplificazione che dovrà essere approvato dalla Giunta entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri della Commissione consiliare competente e degli Ordini degli Avvocati Bolzano, Rovereto e Trento.

3. L'atto organizzativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina in particolare:

- a) le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia;
- b) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Regione;
- c) i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.

4. L'autonomia dell'Agenzia è perseguita anche mediante l'attribuzione di risorse umane in misura idonea allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, che sono assegnate, sentita l'Agenzia, secondo quanto previsto da questo articolo. L'assegnazione di fondi all'Agenzia disposta con le modalità stabilite con l'atto organizzativo è adeguata alla necessità di garantire l'esercizio autonomo ed effettivo delle proprie funzioni. L'Agenzia presenta annualmente un progetto di bilancio previsionale. Le risorse assegnate con il bilancio previsionale non possono essere ridotte durante l'anno finanziario, fatto salvo che la riduzione non si applichi in via generale agli analoghi uffici giudiziari dello Stato.

5. Gli accordi previsti dal comma 7 dell'art. 1 [decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16](#) sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente prima della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

6. L'Agenzia invia annualmente alla Giunta, al Consiglio regionale e al Ministero della Giustizia una relazione di sintesi sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione previsti dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16. La relazione è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale. Per quanto non previsto da questo comma si applica, in quanto compatibile, si applica l'articolo 9 della [legge regionale 21 marzo 1980, n. 4](#) “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale”.

7. La Giunta regionale nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione sentiti i pareri del Ministero della Giustizia e della Commissione consiliare competente. Se entro 60 giorni dalla richiesta il Ministero della Giustizia non si esprime, il parere è da ritenersi favorevole. Il parere della Commissione consiliare è espresso, in quanto compatibili, con le modalità di cui alla [legge regionale 21 marzo 1980, n. 4](#) “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale”.

8. Il Consiglio di amministrazione è costituito dai seguenti membri:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- tre membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, dirigenti regionali o provinciali, professori universitari

di ruolo, personale non dirigenziale del comparto giustizia con il profilo di cancelliere, funzionario giudiziario o direttore amministrativo, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea, ad esclusione di quella triennale, con esperienza in campo giuridico, economico-aziendale o amministrativo. Possono essere nominati i soggetti che hanno presentato la propria candidatura o la cui candidatura è stata proposta da almeno tre consiglieri almeno 7 giorni prima della data della seduta consiliare in cui si svolge la votazione;

- un membro nominato dall'ordine degli avvocati di Bolzano, con un'esperienza di almeno un mandato nel Consiglio dell'ordine medesimo;
- un membro nominato dagli ordini degli avvocati di Trento e Rovereto, con almeno un mandato nel Consiglio di uno dei due ordini;
- un membro nominato dal Presidente della Corte d'Appello regionale, sentiti i Presidenti dei Tribunali distrettuali.

9. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni con limite di due mandati consecutivi. I membri nominati dagli ordini degli avvocati durano in carica quattro anni con limite di due mandati consecutivi. I membri nominati dal Consiglio regionale durano in carica sei anni con limite di un mandato consecutivo. In caso di decadenza o cessazione anticipata del mandato dei membri nominati dal Consiglio, il presidente della Regione, previa intesa con il Ministero della Giustizia e sentita la Commissione consiliare competente, nomina un membro sostituto che resta in carica fino al termine del rinnovo delle nomine di competenza del Consiglio regionale.

10. Il Direttore e il vice Direttore dell'Agenzia sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sentiti i pareri del Ministero della Giustizia e della Commissione consiliare competente con le modalità di cui alla [legge regionale 21 marzo 1980, n. 4](#) “*Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale*”. Il Direttore e il vice Direttore durano in carica cinque anni. L'incarico può essere rinnovato per non più di due volte. Una delle due figure può essere individuata tra soggetti dotati di provata capacità manageriale estranei alla pubblica amministrazione. In caso di mancato rinnovo le nuove figure vanno individuate almeno 6 mesi prima della scadenza della carica.

11. La Giunta regionale nomina i revisori dei conti in numero non superiore a tre con le modalità di cui all'articolo 34-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) della [legge regionale 15 luglio 2009, n. 3](#) recante *Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione*. Le relative funzioni sono attribuite

con le modalità di cui all'articolo 34-ter della medesima legge regionale in materia di bilancio e contabilità (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti).

12. Il personale dell'Agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi della stessa, ma – in quanto personale regionale – resta assoggettato alla normativa di riferimento ed ai contratti collettivi vigenti per il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.”

sottoscrizioni/Unterschriften:

Alex Marini